

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 352/78 DEL CONSIGLIO**

del 20 febbraio 1978

**relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

considerando che i regolamenti comunitari prevedono la costituzione di varie cauzioni su operazioni inerenti a prodotti agricoli; che occorre stabilire a chi debbano essere assegnate dette cauzioni nel caso in cui siano incamerate;

considerando che, nella maggioranza dei casi in cui le cauzioni sono incamerate, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) subisce un danno finanziario sia per aver finanziato un'operazione per la quale l'operatore non ha adempiuto i propri obblighi, sia perché il mancato adempimento degli obblighi da parte dell'operatore stesso comporta ulteriori spese a carico del FEAOG; che è pertanto opportuno risarcire tale danno deducendo dalle spese del FEAOG le cauzioni incamerate;

considerando che è tuttavia opportuno prevedere che le cauzioni che non coprono il rischio di perdite finanziarie a carico del FEAOG siano incamerate dagli Stati membri;

considerando che è opportuno che le cauzioni incamerate nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare

siano dedotte dalle apposite spese per aiuto alimentare;

considerando che è inoltre opportuno che le cauzioni incamerate nell'ambito di determinate operazioni siano dedotte dalle spese corrispondenti al tipo di operazioni in causa;

considerando che norme equivalenti sono attualmente in vigore in taluni settori e che occorre pertanto abrogarle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento si applica alle cauzioni, alle fideiussioni o alle garanzie costituite a norma delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune, in appresso denominate « cauzioni ».
2. Il presente regolamento non si applica tuttavia alle cauzioni costituite:
  - a) per il rilascio di titoli di esportazione o di importazione con o senza fissazione anticipata,
  - b) nell'ambito di gare, esclusivamente per garantire la serietà delle offerte da parte dei concorrenti,
  - c) per garantire il pagamento di un diritto che costituisca una risorsa propria delle Comunità a norma della decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom <sup>(4)</sup>, quando l'importo di tale diritto sia già stato accertato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 <sup>(5)</sup> e messo a disposizione della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

*Articolo 2*

1. Le cauzioni di cui all'articolo 1, una volta incamerate, vengono integralmente dedotte dalle spese del FEAOG dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri.

2. Tuttavia, le cauzioni incamerate nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare sono dedotte dalle apposite spese per aiuto alimentare dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri.

*Articolo 3*

1. Le cauzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono dedotte:

- a) dalle apposite spese per restituzioni, se l'operazione effettuata o prevista per la quale la cauzione è stata costituita verte su uno scambio con un paese terzo,
- b) dalle apposite spese per interventi, negli altri casi.

2. Se le spese a carico del FEAOG sono determinate mediante conti, le cauzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, vengono registrate a credito di tali conti.

*Articolo 4*

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup> e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi<sup>(2)</sup> sono abrogati.

*Articolo 5*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle cauzioni incamerate a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Per HÆKKERUP

(1) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

(2) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.